



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Sicurezza

Anno 2026

Tit.

Cl.

Fasc.

N. allegati

Rif. /



gg/AF

Oggetto: Affidamento diretto alla Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione dell'incarico relativo allo svolgimento di una indagine sul rischio derivante dall'esposizione al gas radon, così come previsto dalla normativa vigente, per le sedi di Varese, Como e Busto Arsizio che necessitano di tale valutazione – CIG BCA9232E33. Decisione di contrarre

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Il gas radon è un elemento chimico radioattivo, inodore, incolore ed insapore, e rappresenta per l'uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di origine naturale;
- Conseguentemente la valutazione del rischio Radon, oggi regolamentata principalmente dal D.lgs. 101/2020, che ha integrato e specificato quanto previsto dal D.lgs. 81/08, all'art. 28, prevede che il Datore di Lavoro valuti "tutti i rischi" per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Per effettuare la valutazione del rischio Radon si procede alla misura delle concentrazioni di tale gas nell'ambiente di lavoro mediante metodi che si basano sull'utilizzo di dosimetri
- Per i luoghi di lavoro in Lombardia (come Varese, Como e Busto), il valore limite di riferimento è di 300 Bq/m³ come media annua. La misurazione sarà effettuata in due cicli semestrali, e i risultati andranno parametrati su base annuale. L'analisi degli stessi deve essere effettuata presso un laboratorio accreditato, per il rilascio successivo del certificato attestante il livello di concentrazione di gas Radon valevole nei termini di legge;
- Ai sensi di quanto ai punti precedenti, al fine di effettuare la valutazione del rischio radon così come previsto dalla normativa vigente per le sedi di Varese, Como e Busto Arsizio che necessitano di tale valutazione, si rende necessario procedere all'acquisto di: a) n. 700 (n. 350 per semestre) dosimetri a tracce



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9317 – 9051 -9603
Email: prevenzione.sicurezza@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

nucleari CR-39; b) analisi e produzione del certificato redatto da laboratorio accreditato dei predetti dosimetri; c) relazione finale;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e in particolare:

- l’art. 17 comma 2 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’art. 48 che prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice;
- l’art. 49 comma 1, che prevede che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengano nel rispetto del principio di rotazione;
- l’art. 49 comma 2, che prevede che, in applicazione del principio di rotazione, sia vietato l’affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- l’art. 50, comma 1, lett. b) che prevede quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’art. 52, comma 1, che prevede che “nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- l’art. 52, comma 2, che prevede che “quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”;

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:

- o al comma 449, l'obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni;
- o al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di ricorso al mercato elettronico dell'amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Visto l'art 1 comma 586 della legge 27 dicembre 1960 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa."

Accertato che essendo tale fornitura di importo superiore a € 5.000,00, è necessario il ricorso ad una PDA - Piattaforma digitale di approvvigionamento;

Richiamato l'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Richiamata la parte 7 del Manuale di amministrazione e contabilità;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 931/2026, prot. n. 65944, del 03/07/2026, con il quale l'Arch. Annamaria Ferretti, Responsabile dell'Ufficio Sicurezza, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'acquisizione del servizio inerente lo svolgimento di una indagine sul rischio derivante dall'esposizione al gas radon, così come previsto dalla normativa vigente, per le sedi di Varese, Como e Busto Arsizio che necessitano di tale valutazione;

Accertato che l'importo dell'appalto non è stato artificiosamente frazionato e che la scelta dell'operatore è supportata dalla seguente motivazione:

- a) la Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione risulta adeguatamente qualificata per l'erogazione del servizio in questione (Azienda con SGQ certificato ISO: 9001:2015);
- b) i prezzi offerti risultano, a seguito di verifica specifica, conformi a quelli presenti sulla piattaforma MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Richiamato il preventivo acquisito con prot. n. 68460 del 09/07/2026, e successivamente confermato sul portale MePA a seguito di procedura di "trattativa diretta", in data 03/08/2026, dalla Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione, con Sede in Via Verga n. 5, 20088 Rosate (MI) e allegato al presente, con il quale la Società predetta,

Codice Fiscale e Partita IVA 05602460965, offre il servizio completo richiesto a un costo totale di € 15.000,00, oltre l'IVA dovuta per legge (22%);

Accertato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in capo al predetto fornitore, come riportato nei punti precedenti;

Dato atto che il RUP ha ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione, dal momento che: a) i prezzi offerti risultano in linea a quelli presenti sulla piattaforma MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in generale a quelli di mercato; b) la Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione risulta adeguatamente qualificata per l'erogazione del servizio in questione (Azienda con SGQ certificato ISO: 9001:2015);

Accertata la disponibilità finanziaria pari a € 15.000,00, oltre l'IVA dovuta per legge (22%), a carico dell'Unità Analitica UA.00.99.09 "Ufficio Sicurezza" sul Budget di esercizio 2026 alla voce COAN 04.41.08.01, "Consulenze tecniche", scheda budget n. 1735, mediante anche il riporto di scostamenti non vincolati sull'esercizio 2026, come da nota prot. n. 0021277 del 19/02/2026;

Richiamato l'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Richiamato l'art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabilità;

DECRETA

1. Di approvare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Società Atlas Services Srl – Servizi per la radioprotezione dell'incarico relativo allo svolgimento di una indagine sul rischio derivante dall'esposizione al gas radon, così come previsto dalla normativa vigente, per le sedi di Varese, Como e Busto Arsizio che necessitano di tale valutazione;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 18.300,00 (IVA 22% compresa), a carico dell'Unità Analitica UA.00.99.09 "Ufficio Sicurezza" sul Budget di esercizio 2026 alla voce COAN 04.41.08.01, "Consulenze tecniche", scheda budget n. 1735, mediante anche il riporto di scostamenti non vincolati sull'esercizio 2026, come da nota prot. n. 0021277 del 19/02/2026;
3. di incaricare l'Ufficio Sicurezza all'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
Firmato digitalmente



Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Arch. Annamaria Ferretti, Tel. +39 0332 219603 – email: annamaria.ferretti@uninsubria.it